

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 9/1923 (1923)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-27286>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XVIII. Kanton Graubünden.

Primar- und Fortbildungsschulen.

1. **Lehrpläne für den Arbeitschulunterricht der Mädchen.** (Vom Kleinen Rate genehmigt am 21. Juni 1922.)

2. **Kleinrätliche Verordnung betreffend die beruflichen Fortbildungsschulen im Kanton Graubünden.** (Vom 1. August 1922.)
~~~~~

## **XIX. Kanton Aargau.**

### **Berufsschulen.**

1. **Reglement für die kantonale Gewerbeschule und das Gewerbemuseum in Aarau.** (Vom 21. September 1922.)  
\_\_\_\_\_
2. **Reglement für die hauswirtschaftlichen Bildungskurse für Lehrerinnen.** (Vom 28. April 1922.)  
~~~~~

XX. Kanton Thurgau.

Lehrerschaft aller Stufen.

- Statuten der Alters- und Hilfskasse der thurgauischen Arbeitslehrerinnen.** (In Kraft seit 1. Januar 1922.)
~~~~~

## **XXI. Kanton Tessin.**

### **1. Allgemeines.**

1. **Decreto legislativo circa tasse d'iscrizione alle scuole pubbliche dello Stato.** (Del 4 maggio 1922.)  
\_\_\_\_\_
2. **Decreto esecutivo circa regolamento sulle tasse scolastiche.** (Del 21 settembre 1922.)  
\_\_\_\_\_
3. **Decreto esecutivo circa gli Ispettori e i Circondari scolastici.** (Del 7 luglio 1922.)  
\_\_\_\_\_
4. **Decreto legislativo circa ispettorato degli asili d'infanzia.** (Del 11 dicembre 1922.)  
\_\_\_\_\_

## 2. Primarschulen.

### 5. Legge circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore. (Del 21 settembre 1922.)

*Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

*Decreta:*

Art. 1. — L'insegnamento elementare di grado superiore di cui all'art. 37 della legge sull'insegnamento elementare del 28 settembre 1914, viene impartito nelle Scuole maggiori.

Il programma deve essere coordinato in modo da completare l'istruzione degli alunni che non sono destinati a continuare gli studi ed avere quindi un carattere prevalentemente pratico.

Art. 2. — Le Scuole maggiori saranno istituite mediante decreto del Consiglio di Stato o come scuole isolate, oppure sotto forma di scuole consortili anche miste in numero sufficiente e proporzionato ai bisogni dei Comuni.

Trattandosi di scuole consortili, il Consiglio di Stato stabilirà in via inappellabile il numero, la composizione e la sede dei rispettivi Consorzi.

Art. 3. — Nei Comuni dove, per l'esiguità del numero degli allievi o per difficoltà d'ordine geografico e di comunicazioni, non sia possibile di istituire le Scuole maggiori separate dalle Scuole elementari, l'insegnamento elementare di grado superiore continuerà ad essere impartito nella Scuola primaria comunale.

Art. 4. — La durata delle Scuole maggiori è da sette a dieci mesi ed è stabilita dal Dipartimento della Pubblica Educazione. L'orario settimanale comprende da 28 a 32 ore di lezione.

Ai docenti di Scuola maggiore potranno essere affidate senza compenso speciale, entro i limiti dell'orario suddetto, anche lezioni nei Corsi degli Apprendisti.

Art. 5. — Nessuna Scuola maggiore potrà avere di regola più di 40 alunni.

Nella località ove la scolaresca superi tale limite, verrà adottata la divisione per classi, salvo casi speciali da riconoscersi dal Dipartimento.

Art. 6. — I docenti delle scuole maggiori saranno nominati dal Consiglio di Stato e dovranno possedere la licenza della Scuola pedagogica oppure la patente per Scuola maggiore od altro titolo equivalente.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere nominati, a titolo provvisorio, anche docenti che non hanno i diplomi suddetti purchè abbiano insegnato nelle attuali scuole secondarie inferiori o nelle scuole primarie di grado superiore.

Per i docenti del disegno valgono i dispositivi degli art. 5 e 6 della legge 28 settembre - 3 ottobre 1914 sull'insegnamento professionale.

Art. 7. — L'onorario dei maestri e delle maestre di Scuola maggiore sarà stabilito dall'organico.

Art. 8. — Gli onorari vengono corrisposti in ragione del 75 % dal Cantone e del 25 % da quei Comuni i quali colla istituzione della Scuola maggiore, possono ridurre il numero delle loro scuole elementari esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge. Ove questa riduzione si rendesse possibile soltanto più tardi, l'obbligo di concorrere agli onorari nella proporzione suddetta incomincerà coll'anno in cui essa si verificherà.

Art. 9. — Gli onorari saranno pagati ai docenti in dodici rate mensili dal Consiglio di Stato, il quale tratterrà la parte spettante ad ogni singolo Comune sull'importo dei sussidi dovuti per le scuole elementari minori.

Art. 10. — I Comuni e Consorzi di Comuni devono mettere a disposizione delle Scuole maggiori i locali necessari e fornire l'illuminazione ed il riscaldamento, nonchè il materiale scolastico occorrente.

Trattandosi di scuole consortili, le spese relative, come pure il 25 % di contributo sugli onorari dei docenti, saranno ripartiti fra i Comuni consorziati in ragione del numero degli allievi di ciascuno, che avranno frequentato la scuola durante l'anno.

Le divergenze che potessero sorgere in proposito tra i Comuni saranno decise in via inappellabile dal Consiglio di Stato.

Art. 11. — Dove il bisogno lo richiede, i Comuni e i Consorzi saranno tenuti a istituire cucine scolastiche in conformità degli art. 146 e segg. della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 12. — Le Scuole maggiori sono poste sotto la vigilanza delle medesime autorità che la legge 28 settembre 1914 prevede alla sua Sez. V, art. 114 e segg. per le scuole primarie in genere.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione potrà incaricare, occorrendo, persone di riconosciuta competenza per qualche ispezione di carattere didattico.

Art. 13. — Riguardo all'obbligo della frequenza valgono per le Scuole maggiori i criteri e le norme stabilite dalla legge sull'insegnamento elementare, alla Sez. II, Cap. IV.

Art. 14. — La presente legge entrerà in vigore coll'anno scolastico 1923/24. Tuttavia già coll'anno scolastico 1922/23 saranno possibilmente dal Consiglio di Stato convertite in Scuole maggiori in conformità della presente legge le Scuole tecniche inferiori, le Scuole ed i corsi di disegno professionale inferiore attualmente esistenti, limitandone il numero ai bisogni effettivi delle località.



Potranno inoltre essere istituite altre Scuole maggiori già coll'anno 1922/23 in quei Comuni o Consorzi di Comuni che ne faranno domanda e presenteranno le volute garanzie quanto alla frequenza, ai locali e agli altri obblighi di legge.

Sarà data la preferenza nelle nomine dei docenti delle Scuole maggiori ai docenti dell'attuale grado superiore e delle attuali scuole tecniche di grado inferiore dello stesso luogo senza esigenza di speciali titoli.

Art. 15. — Coll'entrata in vigore della presente legge conformemente all'art. precedente restano soppresse tutte le Scuole tecniche inferiori, le scuole maggiori e le scuole ed i corsi di disegno professionale inferiori attualmente esistenti, e si dichiarano abolite la legge 3 luglio 1916 sulle scuole tecniche di grado inferiore, le lettere a e b dell'art. 2 al. 1, nonchè gli articoli del Titolo II Sezione V, Cap. 1 della legge sull'insegnamento professionale 28 settembre - 3 ottobre 1914 in quanto si riferiscono alle Scuole ed ai Corsi di disegno professionale inferiore, come pure gli art. 37, al. 3, 47, 48, 50, 73 e segg. 93 e segg. della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare in quanto abbiano riferimento alla scuola maggiore, ed infine ogni altra disposizione contraria od incompatibile colla presente.

Art. 16. — La presente legge entra in vigore decorso i termini per l'esercizio del referendum.

### **3. Mittelschulen und Berufsschulen.**

**6. Decreto legislativo in modificazione leggi scolastiche in rapporto all'esame d'ammissione alle scuole secondarie. (Del 4 maggio 1922.)**

**7. Decreto esecutivo che approva il seguente regolamento circa gli esami d'ammissione alla prima classe del Ginnasio e delle Scuole tecniche. (Del 9 giugno 1922.)**

**8. Decreto legislativo circa riordinamento delle Scuole normali. (Del 21 settembre 1922.)**

**9. Decreto esecutivo di modificazione del regolamento 15 dicembre 1914 sulle Scuole di disegno d'arti e mestieri. (Dell' 8 giugno 1922.)**

**10. Decreto legislativo che modifica la legge 10 maggio 1913 sull'Istituto agrario di Mezzano. (Del 22 maggio 1922.)**

### 3. Lehrerschaft aller Stufen.

#### 11. Decreto legislativo circa modificazione alla legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare. (Del 30 maggio 1922.)

*Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,  
Decreta:*

Art. 1. — All'art. 76 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare è aggiunto un paragrafo del seguente tenore:

§ 1. Per le scuole maschili e miste comprendenti le classi dalla Va all'VIIIa non può essere nominata una maestra, quando sia tra i concorrenti un maestro avente almeno pari titoli di idoneità.

§ 2. A parità di titoli fra diversi concorrenti al posto di docente di scuole elementari rurali sarà data la preferenza a chi fosse in possesso del certificato di frequenza del corso per maestri istituito presso l'Istituto agrario di Mezzana.

Art. 2. — L'ultimo capoverso dell'art. 82 della legge sopracitata è stralciato.

Art. 3. — L'art. 83 della legge sopracitata è modificato come segue:

Art. 83. — Ove il contratto non sia disdetto, per fondati motivi gravi, entro il mese di giugno dell'anno della sua scadenza, senza opposizione dell'Ispettore, s'intende rinnovato per un altro periodo di sei anni ed alle stesse condizioni.

§. Sulla fondatezza dei motivi gravi indicati dal Municipio, l'interessato può ricorrere, entro dieci giorni dalla comunicazione della disdetta, al Dipartimento della Pubblica Educazione, che giudica, nel più breve termine possibile, sentito il preavviso dell'Ispettore.

§§. Contro la decisione del Dipartimento della Pubblica Educazione sia il docente sia il Municipio, possono appellarsi al Consiglio di Stato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del referendum.

#### 12. Decreto legislativo circa riduzione stipendi ai funzionari ed impiegati dello Stato. (Del 29 dicembre 1922.)

*Il Gran Consiglio della repubblica e cantone del Ticino,*

*Sulla proposta del Consiglio di Stato,*

*Decreta:*

Art. 1. — Sino all'entrata in vigore di una nuova legge sugli onorari dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai dello Stato, gli onorari previsti dalle leggi sui vari organici del 18 giugno 1920

e decreto legislativo 3 gennaio 1921 sull'onorario dei membri del Consiglio di Stato, sono ridotti secondo le norme che seguono.

a) sino a fr. 1000 è stabilita una riduzione del 5 %;

b) oltre fr. 1000 è stabilita una riduzione secondo la scala seguente:

| sino a    |        | per i primi |       |         |                  |
|-----------|--------|-------------|-------|---------|------------------|
| fr. 2,000 | fr. 50 | fr. 1,000   | ed il | 5.50 %  | per l'eccedenza. |
| „ 3,000   | „ 105  | „ 2,000     | „     | 6.— %   | „                |
| „ 4,000   | „ 165  | „ 3,000     | „     | 6.50 %  | „                |
| „ 5,000   | „ 230  | „ 4,000     | „     | 7.— %   | „                |
| „ 6,000   | „ 300  | „ 5,000     | „     | 7.50 %  | „                |
| „ 7,000   | „ 375  | „ 6,000     | „     | 8.— %   | „                |
| „ 8,000   | „ 455  | „ 7,000     | „     | 8.50 %  | „                |
| „ 9,000   | „ 540  | „ 8,000     | „     | 9.— %   | „                |
| „ 10,000  | „ 630  | „ 9,000     | „     | 9.50 %  | „                |
| „ 11,000  | „ 725  | „ 10,000    | „     | 10.— %  | „                |
| „ 12,000  | „ 825  | „ 11,000    | „     | 10.50 % | „                |

§ 1. Per i funzionari, impiegati ed agenti che ricevono indennità supplementari o compensi speciali per funzioni o servizi accessori, farà stato, agli effetti della riduzione, l'importo complessivo dell'onorario e dell'indennità o dei compensi percepiti.

§ 2. Per i docenti delle scuole elementari farà stato l'onorario legale non compresi gli aumenti triennali.

§ 3. Gli aumenti triennali ai docenti, corrisposti dallo Stato a sensi dell'art. 4 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e delle scuole elementari comunali, subiranno una riduzione uniforme del 6 %.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1923, riservato l'esercizio del diritto di referendum.

### 13. Aus: Decreto legislativo circa modificazione della legge 18 gennaio 1917 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante. (Del 22 settembre 1922.)

*Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Su proposta del Consiglio di Stato,

*Decreta:*

Art. 1. — All'art. 3 della legge 18 gennaio 1917, sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante è aggiunto il capoverso seguente:

Avranno in detta Commissione: i docenti della Scuola primaria quattro rappresentanti, della secondaria due ed i docenti pensionati uno.



La procedura ed il sistema di votazione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 2. — All'art. 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

§. Chi all'atto della nomina è in età superiore ai quaranta anni non può partecipare alla Cassa.

Art. 3. — Il capoverso dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

„La disoccupazione involontaria non priva il docente del diritto di partecipare alla Cassa. Esso vi rimane colla posizione acquistata al 31 dicembre dell'anno in cui non gli fu possibile ottenere un posto d'insegnamento.“

Art. 4. — Il capoverso dell'art. 6 è sostituito coi paragrafi che seguono:

§ 1. Se l'assicurato si ritira dalla Cassa non per un motivo che lo legittima ad una pensione o ad una indennità unica, riceve una indennità d'uscita corrispondente al 90 % delle tasse da lui pagate, senza interessi. Col pagamento della indennità d'uscita si estinguono tutti i suoi diritti verso la Cassa.

§ 2. Se l'associato, dopo essere uscito dalla Cassa, riprende il servizio nella scuola pubblica, deve rifondere l'indennità d'uscita. Nel computo de' suoi anni di servizio e nel godimento de' suoi nuovi diritti sarà tenuto calcolo del tempo passato prima al servizio della scuola.

Art. 5. — Al primo capoverso dell'articolo 8 lettera a) e b) alle parole „onorari percepiti“ sono sostituite le parole „onorari assicurati“.

Il 2° capoverso dell'articolo medesimo è sostituito col seguente:

„Lo Stato è autorizzato a valersi pei suoi contributi della rimanenza del sussidio federale alla scuola primaria, dedotta ogni anno la somma da destinare per contributi e sussidi ai Comuni in conformità di quanto dispone l'art. 21 dell'organico scolastico 18 giugno 1920.“

L'ultimo capoverso lettera c) è così modificato:

Il 5 % una volta tanto su ogni aumento di onorario, tante volte quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo del 80 % dell'aumento stesso.

Art. 6. — All'art. 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

§. Gli assicurati che abbiano raggiunto i 65 anni di età e i 45 anni di servizio, e le assicurate, che ne abbiano rispettivamente 60 e 40, sono esonerati dal pagamento di ulteriori tasse.

Art. 7. — L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Nello stabilire la somma totale dello stipendio assicurato di ciascun docente si tiene calcolo esclusivamente della somma patuita nei rispettivi contratti e dell'importo degli aumenti per anzianità stabiliti dalla legge.



Art. 8. Il primo capoverso dell'articolo 10 è sostituito col seguente:

Nella determinazione dei contributi e delle pensioni si tiene conto dell'intero onorario percepito dall'assicurato.

Art. 9. — L'art. 11 è così modificato:

Il versamento dei contributi cantonali sugli onorari assicurati dai docenti delle scuole dello Stato e delle maestre d'Asilo è fatto alla chiusura del primo semestre d'ogni anno; quello sugli onorari dei docenti delle scuole primarie entro il secondo semestre.

Le tasse dei soci ed i contributi dei Comuni, dei Consorzi di Comuni o di enti morali vengono pagati mediante trattenuta sugli stipendi e sui sussidi rispettivi nei modi determinati dal regolamento.

Art. 10. — All'art. 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

§. Quando il Dipartimento lo ritenesse opportuno potrà far allestire il bilancio stesso anche prima della scadenza del periodo quinquennale.

Art. 11. — Gli art. 16 e 17 sono sostituiti come segue.

Art. 16. Il diritto alla pensione è acquistato dopo 5 anni di partecipazione alla Cassa.

Art. 17. Le prestazioni della Cassa consistono in:

- a) pensione „invalidi“,
- b) pensione „coniugi“,
- c) pensione „orfani“,
- d) indennità una volta tanto,
- e) sussidi.

Tutte le pensioni vengono liquidate in base ad una percentuale dell'onorario computabile percepito dall'assicurato all'atto del suo collocamento in pensione od alla sua morte.

Le pensioni sono annue e vengono pagate alla fine di ogni mese. Il mese nel quale scade il diritto della pensione anche se appena incominciato viene pagato integralmente.

I diritti a pensioni o sussidi, come pure il denaro percepito sotto forma di prestazione della Cassa non possono essere nè impegnati, nè pignorati, nè coinvolti in una massa fallimentare.

Art. 18. L'annua pensione invalidi viene stabilita in base alla seguente scala:

| Anni di servizio<br>all'atto di collocamento<br>in pensione | Percentuale dell'onorario<br>computabile da pagare quale<br>quota pensione invalidi | Anni di servizio<br>all'atto di collocamento<br>in pensione | Percentuale dell'onorario<br>computabile da pagare quale<br>quota pensione invalidi |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 anni di servizio                                          | 25 %                                                                                | 21 anni di servizio                                         | 41 %                                                                                |
| 6 „ „                                                       | 26 %                                                                                | 22 „ „                                                      | 42 %                                                                                |
| 7 „ „                                                       | 27 %                                                                                | 23 „ „                                                      | 43 %                                                                                |
| 8 „ „                                                       | 28 %                                                                                | 24 „ „                                                      | 44 %                                                                                |
| 9 „ „                                                       | 29 %                                                                                | 25 „ „                                                      | 45 %                                                                                |

| Anni di servizio<br>all'atto di collocamento<br>in pensione | Percentuale dell'onorario<br>computabile da pagare quale<br>quota pensione invalidi | Anni di servizio<br>all'atto di collocamento<br>in pensione | Percentuale dell'onorario<br>computabile da pagare quale<br>quota pensione invalidi |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 anni di servizio                                         | 30 %                                                                                | 26 anni di servizio                                         | 46 %                                                                                |
| 11 „ „                                                      | 31 %                                                                                | 27 „ „                                                      | 47 %                                                                                |
| 12 „ „                                                      | 32 %                                                                                | 28 „ „                                                      | 48 %                                                                                |
| 13 „ „                                                      | 33 %                                                                                | 29 „ „                                                      | 49 %                                                                                |
| 14 „ „                                                      | 34 %                                                                                | 30 „ „                                                      | 50 %                                                                                |
| 15 „ „                                                      | 35 %                                                                                | 31 „ „                                                      | 52 %                                                                                |
| 16 „ „                                                      | 36 %                                                                                | 32 „ „                                                      | 54 %                                                                                |
| 17 „ „                                                      | 37 %                                                                                | 33 „ „                                                      | 56 %                                                                                |
| 18 „ „                                                      | 38 %                                                                                | 34 „ „                                                      | 58 %                                                                                |
| 19 „ „                                                      | 39 %                                                                                | 35 e più „ „                                                | 60 %                                                                                |
| 20 „ „                                                      | 40 %                                                                                |                                                             |                                                                                     |

§. Gli assicurati che abbiano raggiunto l'età di 65 anni, o cheentino 45 anni di servizio attivo, le assicurate che abbiano raggiunto l'età di 60 anni, o cheentino 40 anni di servizio attivo possono ritirarsi senza motivazione di salute e possono esigere una pensione corrispondente ai loro anni di servizio.

Art. 12. — L'art. 19 è sostituito dal seguente:

La messa in pensione è giudicata dal Consiglio di Stato su domanda, o d'ufficio. Il regolamento fisserà le condizioni che autorizzano il collocamento a riposo e la procedura relativa.

Art. 13. — Gli articoli 20 a 30 inclusivo sono abrogati e sostituiti coi seguenti:

Art. 21. Quando e fino a tanto che un membro pensionato ha un'occupazione permanente la quale, unitamente alla pensione, gli procura un reddito superiore al suo onorario antecedente, la pensione può proporzionatamente essere ridotta. Questa riduzione cessa per i pensionati all'età di 60 anni e per le pensionate all'età di 50 anni.

Art. 22. Alla morte di un assicurato in attività di servizio o pensionato, la vedova riceve la metà della pensione cui il defunto avrebbe avuto diritto al momento della morte, o che già percepiva; in ogni modo non inferiore a  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dell'onorario computato dell'assicurato.

La vedova di un pensionato avrà diritto alla pensione „vedove“ qualora il matrimonio sia stato contratto prima della messa al beneficio di una pensione „invalidi“. La pensione „vedove“ incomincia all'indomani dell'ultimo giorno per il quale fu pagato lo stipendio, o la pensione al marito defunto.

Art. 23. Se la moglie è di 20 anni più giovane del marito, la pensione viene ridotta di una metà. Non è accordata nessuna pensione „vedove“ quando il marito contrasse matrimonio dopo i 60 anni compiuti.

Eguale la pensione non sarà versata alla vedova che si rese colpevole di grave trascuranza de' suoi doveri verso i figli, o che immediatamente prima della morte del coniuge ne visse separata per tre anni o più per colpa propria.

Se la vedova passa a nuove nozze il suo diritto alla pensione è riscattato mediante una indennità unica, eguale al triplo della pensione annuale.

Art. 24. Se un'assicurata lascia alla sua morte un coniuge nella incapacità permanente di lavoro, le precedenti disposizioni sono applicate per analogia nell'allocuzione di una pensione „vedovi“.

Art. 25. Ogni figlio legittimo di un assicurato che in seguito alla morte del padre diventa orfano, ha diritto ad una pensione del 10 % sullo stipendio computato dell'assicurato. La pensione „orfani“ comincia nello stesso giorno della pensione „vedove“. Essa corre per i figli fino al 18° anno di età compiuto. Quando il figlio è in modo permanente invalido, se sue condizioni di censo richiedono un soccorso, la pensione corre per tutta la vita: il suo diritto alla pensione esiste anche se alla morte del padre aveva già compiuto i 18 anni di età. La pensione complessiva dei figli non può essere superiore in nessun caso al 30 % dell'onorario computabile del defunto genitore.

Il montante totale delle pensioni deve essere ripartito in parti uguali tra ciascun figlio.

Ogni figlio legittimo di un pensionato diventando orfano per la morte del padre ha pure diritto alla pensione, a condizione che il matrimonio dal quale nacque, sia stato contratto prima della messa al beneficio di una pensione invalidi.

Art. 26. Se alla sua morte il padre non lascia una vedova, ma solo dei legittimi orfani, e se la vedova muore nel tempo in cui corre la pensione „orfani“, ogni figlio doppiamente orfano, in tal caso ha diritto ad un supplemento annuale uguale al 10 % dello stipendio del defunto genitore.

In ogni caso però l'ammontare dei complessivi supplementi agli orfani di genitori non deve superare il montante della pensione „vedove“.

Art. 27. I figli che alla morte del padre, o che all'atto della sua messa in pensione erano stati da lui legittimati o adottati, godono degli stessi privilegi dei figli legittimi.

Così pure un figlio illegittimo è equiparato ad un figlio legittimo nell'usufruire dei diritti derivanti dalla morte del padre se è stato legittimato o se la sua paternità fu riconosciuta e giuridicamente stabilita.

Art. 28. La riduzione o la soppressione di pensione „vedove“ previste all'art. 23 non hanno effetto sulla pensione orfani o su quella supplementare accordata agli orfani di padre e di madre.



Anche se la pensione „vedove“ cessasse in conformità dell'art. 23 capoverso 1° sono egualmente da versare ai figli i supplementi previsti per gli orfani dei genitori.

L'estinzione della pensione „vedove“ in seguito alla liquidazione prevista all'art. 23 capoverso 2° non modifica le prestazioni della Cassa in favore dei figli.

Art. 29. Alla morte di una madre assicurata le precedenti disposizioni devono essere fedelmente applicate nell'assegnamento delle pensioni supplementari per gli orfani di genitori.

L'assegnamento delle pensioni supplementari orfani di genitori deve effettuarsi anche se al defunto padre non spettasse nessun diritto ad una pensione „vedovi“.

Ogni figlio illegittimo di una madre assicurata è equiparato nei diritti derivanti dalla morte della madre, ad un figlio legittimo.

Il figlio illegittimo che non è al beneficio di un riconoscimento paterno o di una sentenza giudiziaria, sarà equiparato, in fatto di diritti derivanti dalla morte della sua madre, ad un orfano di genitori.

Art. 30. Se un assicurato od un pensionato morendo non lascia dietro di sé nè un coniuge con diritto a pensione, nè figli con diritto a pensione, ma genitori, nonni o abbiatici orfani di genitori, in tal caso i parenti, se il defunto era il loro unico sostegno, ricevono complessivamente e fino a tanto che persiste il bisogno, una sovvenzione annua non superiore alla metà della pensione „invalidi“. Il Dipartimento della Pubblica Educazione definirà lo stato di indigenza e la misura del sussidio.

Art. 31. Alla morte di un assicurato o di un pensionato, la famiglia riceve franchi 100 a titolo d'indennità per le spese dei funerali.

Art. 32. Il docente pensionato può essere riabilitato all'insegnamento. In questo caso è obbligato a rientrare nella Cassa quale membro attivo.

#### *Indennità unica.*

Art. 33. In luogo della pensione annua la Cassa versa una indennità unica:

- a) a quei membri che durante il primo quinquennio di servizio divengono invalidi;
- b) a quelli che durante il primo decennio di servizio non sono rieletti, o sono esonerati senza che sia loro imputabile una colpa soggetta alla sanzione della rimozione.

§. L'indennità unica è pari al guadagno dell'ultimo trimestre moltiplicato per gli anni di servizio nel caso della lettera a), nel caso della lettera b) è uguale all'ammontare dei contributi versati dall'assicurato e dallo Stato esclusi gli interessi.



### Capitolo VI. — *Depositi a risparmio.*

Art. 34. I docenti ed i funzionari scolastici che, dopo la entrata in vigore della presente riforma, non entrano a far parte della Cassa perchè superano i 40 anni di età, sono pure in obbligo di pagare le tasse stabilite per gli assicurati.

Lo Stato versa per loro gli stessi contributi come per gli assicurati.

Art. 35. I versamenti così effettuati sono messi a risparmio all'interesse d'uso e, portati coi fitti a credito dei singoli docenti e funzionari.

Art. 36. Se il docente od il funzionario cessa dal servizio per causa di invalidità, di non rielezione, od esonero senza sua colpa, passibile della rimozione, gli viene versato il saldo del suo avere (art. 34 primo e secondo capoverso): se muore durante il servizio, detto saldo viene versato alla vedova ed ai figli minorenni di età inferiore ai 18 anni, oppure gli ascendenti od abbiatici dei quali il defunto era sostegno.

Se la cessazione del servizio avviene per altra causa ha diritto a rimborso delle tasse da lui pagate esclusi gli interessi.

Art. 37. Se cessa dal servizio e successivamente rientra egli deve restituire quanto ha percepito del deposito a risparmio.

### Capitolo VII. — *Contestazioni e ricorsi.*

Art. 14. — All'art. 31 è aggiunto il seguente alinea:

Contro le decisioni governative riguardanti interpretazioni della legge è ammesso ricorso in ultima istanza alla Commissione dell'Amministrativo, pure entro il termine perentorio di 20 giorno.

Art. 15. — L'art. 32 è soppresso.

## XXII. Kanton Waadt.

### Berufsschulen.

Règlement pour les Ecoles normales du Canton de Vaud. (Du 10 mars 1922.)

## XXIII. Kanton Wallis.

### 1. Primarschulen.

I. Dekret betreffend die Beisteuer an die Kinderkrankenkassen. (Vom 15. Mai 1922.)